

**REPUBBLICA ITALIANA**

N.

REG.DEC.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N.8545 REG.I

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,

ANNO 1994

ha pronunciato la seguente

**decisione**

sul ricorso in appello n.8545/94 proposto dal Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Brigato, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Comunale in Roma, Via del Tempio di Giove 21,

**CONTRO**

Il Sig. Bruno Luigi Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto in Roma P.zza Mazzini 27,

per l'annullamento

della sentenza del TAR del Lazio - Sezione seconda bis - n.627 del 18 maggio 1994;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 22 febbraio 2000 il Consigliere Aldo Fera;

Uditi per le parti gli avvocati Brigato e Di Gioia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

Con la sentenza appellata il TAR, con riferimento alla corresponsione al prof. Luigi Massimo Bruno di competenze economiche derivanti dall'attuazione della deliberazione 10 aprile 1985, n.3079, che lo aveva immesso nei ruoli comunali a far tempo dal 1° ottobre 1978 unitamente ad un gruppo di docenti con incarico annuale di insegnamento nelle scuole serali, ha dichiarato

“l’obbligo del Comune di Roma di ricalcolare la rivalutazione monetaria, secondo quanto disposto dall’art.150 disp. att. cod. proc. civ., sulle differenze retributive corrisposte ... a far tempo non dal 30.4.85 ma dall’1.10.78, aggiungendo poi sull’importo complessivo gli interessi corrispettivi nella misura legale, ai sensi dell’art.1224 cod. civ., sempre da tale data nonché rivalutando tutta la somma complessiva che ne risulterà, sempre da tale data e fino al soddisfo, ugualmente secondo i criteri fissati nel cit. art.150”.

Il Comune di Roma ricorre in appello per la riforma della sentenza, che ritiene ingiusta per i seguenti motivi di diritto:

1. Violazione dei principi in tema di decorrenza del diritto alla rivalutazione monetaria e degli interessi.

Secondo l’Amministrazione, quando l’erogazione di retribuzioni arretrate dipenda non direttamente dalla legge o dall’accordo collettivo ma da un

provvedimento con il quale l'ente abbia discrezionalmente deciso di estendere a terzi un giudicato, il diritto agli accessori decorre dalla data di adozione del provvedimento, poiché solo rispetto a quest'ultimo atto può parlarsi di ritardo nel pagamento del credito principale.

2. La sentenza è errata anche nella parte in cui detta i criteri di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi. In particolare contrasta con il diritto sia la prescrizione che impone di effettuare una doppia rivalutazione, sia quella che non prevede la non cumulabilità tra la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale del 10% per il periodo successivo al dicembre 1990.

Il Comune di Roma conclude chiedendo la riforma della sentenza nel senso indicato.

Resiste all'appello il prof. Bruno, il quale, sottolineato il notevole ritardo con il quale egli venne inquadrato in ruolo, ribadisce come agli altri

insegnanti immessi in ruolo è stata riconosciuta sia la rivalutazione monetaria che gli interessi a decorrere dal 1 ottobre 1978. Ritiene poi che il metodo di calcolo indicato dal TAR sia corretto e conforme alla giurisprudenza.

Conclude quindi chiedendo il rigetto dell'appello.

#### DIRITTO

Il ricorso in appello, proposto dal Comune di Roma per la riforma della sentenza del TAR del Lazio - Sezione seconda bis - n.627 del 18 maggio 1994, è in parte fondato.

Giova premettere in punto di fatto che il prof. Luigi Massimo Bruno ha beneficiato dei provvedimenti adottati dal Comune di Roma per l'immissione in ruolo dei docenti delle scuole serali (deliberazione 10 aprile 1985, n.3079) grazie all'estensione di giudicati formati su sentenze di accertamento della natura degli incarichi di insegnamento, promosse da altri docenti. Ciò spiega perché l'inquadramento,

deliberato nel 1985, abbia avuto effetto anche economico dal 1° ottobre 1978. A ciò si aggiunga che la determinazione del trattamento economico individuale (deliberazione n.9416 del 29-30 novembre 1986), come osservato dalla difesa dell'appellato, venne effettuata con la riserva di una successiva regolamentazione da definire all'esito di giudizi promossi sempre da altri docenti.

Nell'ambito di tale vicenda, il prof. Bruno si è rivolto al giudice amministrativo solo perché, nel calcolare la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme erogate a seguito della nuova determinazione del trattamento economico, l'Amministrazione (disposizione dirigenziale n.785 del 28 agosto 1993) lo ha trattato in maniera diversa dagli altri docenti, ritenendo che, nei suoi confronti, gli accessori del debito principale dovessero decorrere dalla data di estensione del giudicato e non dal 1° ottobre 1978. In questa

occasione, inoltre, il prof. Bruno ha contestato i criteri di calcolo enunciati dall'Amministrazione.

Entrambe le pretese sono state accolte dal TAR, che ha dichiarato "l'obbligo del Comune di Roma di ricalcolare la rivalutazione monetaria, ... a far tempo non dal 30.4.85 ma dall'1.10.78, aggiungendo poi sull'importo complessivo gli interessi corrispettivi nella misura legale,..." ed ha dettato ulteriori prescrizioni sul metodo di calcolo degli accessori.

Ciò premesso, il primo capo della domanda d'appello, con il quale il Comune di Roma chiede la riforma della sentenza nella parte relativa al dies a quo per il computo degli accessori del credito principale, merita integrale accoglimento.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che " nel caso in cui il credito di somme a titolo di retribuzione del pubblico dipendente promani direttamente da una norma di legge o da un altro atto generale a contenuto normativo (ad es.,

accordo collettivo), il "dies a quo" degli interessi e della rivalutazione monetaria sui relativi emolumenti tardivamente corrisposti decorre dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa attributiva del diritto (o dalla diversa data di decorrenza del diritto fissata dalla stessa norma); se invece, il diritto "de quo" trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, la data della sua maturazione e' quella del provvedimento, e quindi gli interessi e la rivalutazione spettanti su emolumenti arretrati decorrono dalla data di adozione dell'atto attributivo della nuova posizione retributiva, ancorché avente efficacia retroattiva. `` (Consiglio Stato sez. IV, 1 marzo 1999, n. 242). La giurisprudenza, quindi, riconduce il dies a quo alla fonte di attribuzione del diritto.

Nel caso di specie, se è vero che per i colleghi che avevano proposto i ricorsi giurisdizionali, per

ottenere prima il riconoscimento della natura di pubblico impiego del rapporto, al fine di ottenere l'immissione nei ruoli, e poi il giusto inquadramento economico, la fonte del diritto alla percezione degli emolumenti arretrati va rinvenuta nelle leggi e negli accordi collettivi, che l'Amministrazione illegittimamente aveva ommesso di applicare, è altrettanto vero che la situazione giuridica del prof. Bruno, il quale non impugnando in termini i relativi provvedimenti, aveva prestato acquiescenza al comportamento tenuto dall'Amministrazione, è diversa. Per costui, infatti, il diritto alla percezione degli emolumenti non è derivato direttamente dalle norme che prevedevano l'erogazione della retribuzione, ma va ricondotto al provvedimento con il quale il Comune di Roma ha ritenuto equo estendergli, con una valutazione unilaterale ed ampiamente discrezionale, gli effetti del giudicato.

Pertanto, in coerenza con i principi enunciati

dalla giurisprudenza, da tale data parte il dies a quo per il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria. Ed infatti è solo da tale data che può parlarsi di obbligo dell'Amministrazione di provvedere ed il ritardo nel pagamento di quanto dovuto assume rilievo giuridico.

Il secondo capo della domanda d'appello, con il quale vengono censurati i criteri di calcolo contenuti nella sentenza, è invece fondato solo in parte.

Il Comune di Roma pone due questioni. La prima riguarda la non cumulabilità della rivalutazione monetaria con gli interessi, relativamente al periodo di tempo successivo alla elevazione del tasso legale dal 5 al 10 per cento ( legge 26 novembre 1990, n.353). La tesi rieccheggia talune sporadiche pronuncie giurisprudenziali apparse in quel periodo, che tuttavia non hanno avuto seguito, giacché la giurisprudenza, dopo la modifica introdotta dall'art.22 comma 36 della legge 23

dicembre 1994 n. 724, è ora ferma nell'affermare che " per i ratei retributivi maturati sino al 31 dicembre 1994 vanno corrisposti, oltre agli interessi legali (secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei), anche il danno da svalutazione, mentre per i ratei maturati successivamente competono solo gli interessi e la rivalutazione può essere attribuita a titolo di maggior danno unicamente se risulti superiore all'interesse legale." ( Consiglio Stato sez. V, 26 gennaio 1999, n. 65). Nel caso di specie, è pacifico che il credito principale si riferisce a ratei retributivi maturati prima del 31 dicembre 1994. Per cui, la censura va respinta in quanto è errato il cumulo operato dall'Amministrazione per il periodo successivo al 16 dicembre 1990 (disposizione dirigenziale n.785 del 28 agosto 1993).

E' invece fondata l'altra questione sollevata dal Comune di Roma, che denuncia l'erroneità del criterio che imporrebbe una ulteriore rivalutazione

delle somme rivalutate maggiorate dagli interessi. Anche sotto tale profilo la giurisprudenza ha chiarito come `` ai sensi dell'art.429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti corrisposti tardivamente ai lavoratori dipendenti vanno calcolati separatamente sull'importo nominale del credito, per cui sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati ne' gli interessi ne' una ulteriore rivalutazione e sulla somma dovuta a titolo d'interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione.'' (Consiglio Stato sez. VI, 13 gennaio 1999, n. 11).

Anche per tale aspetto, quindi, la sentenza appellata deve essere riformata.

Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie in parte il ricorso in appello di cui all'epigrafe e, per l'effetto,

riforma la sentenza appellata come in motivazione.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2000, con l'intervento dei signori:

Raffaele Jannotta	Presidente
Stefano Baccarini	Consigliere
Paolo Buonvino	Consigliere
Aldo Fera	Consigliere estensore
Marco Pinto	Consigliere